



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Previdenza

Roma, lì 07/02/2024
Prot. n. 2024-U-DPRE-69
All. n. 2

A tutte le strutture INCA

Oggetto: Accordo bilaterale tra l'Italia e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, siglato a Roma il 18 giugno 2021 e in vigore dal 1° dicembre 2023 – Circolare INPS n. 28 del 02/02/2024

Care compagne e cari compagni,

con circolare n. 28 del 02/02/2024, allegata alla presente, l'INPS fornisce disposizioni applicative sull'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, ratificato con legge n. 94 dell'11 luglio 2023 ed entrato in vigore dal 1° dicembre 2023 (*art. 16 dell'Accordo*).

È utile sottolineare che tale Accordo, regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, dall'INPS e dall'INAIL. Non prevede, invece, la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.

Tale Accordo disciplina anche la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso gli Istituti dei due Paesi competenti.

Riportiamo di seguito gli articoli di maggior interesse citati nella circolare in oggetto.

Definizioni (art. 1 dell'Accordo)

L'articolo 1 dell'Accordo stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi per l'applicazione del medesimo, e definisce anche i concetti di residenza e di dimora.

Al concetto di residenza, le legislazioni dei due Paesi attribuiscono un significato diverso:

- per l'Italia il luogo in cui la persona risiede abitualmente;
- per la Moldova il temporaneo soggiorno.

Al concetto di dimora:

- per l'Italia il luogo in cui la persona attualmente si trova;
- per la Moldova la dimora abituale.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Previdenza

Tale articolo precisa, inoltre, le Istituzioni competenti per la Repubblica di Moldova:

- l'Istituto competente in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni e gestione dei relativi pagamenti è la CNAS (Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali);
- l'Istituto competente in materia di determinazione dell'invalidità e della capacità lavorativa è il CNDDCM (Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa).

Campo di applicazione e inesportabilità (art. 2, 3 e 4 dell'Accordo)

Il campo di applicazione dell'Accordo prevede, in riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, le seguenti prestazioni:

- pensione per limiti di età (vecchiaia);
- pensione ai superstiti;
- prestazioni d'invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana il campo di applicazione prevede le seguenti prestazioni:

- pensioni di invalidità, pensioni di vecchiaia, pensioni ai superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL).

Come detto in premessa, l'Accordo stipulato tra l'Italia e la Moldova regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate. Anche se la normativa italiana prevede già l'esportabilità di tali prestazioni, l'Accordo stipulato tra i due Paesi, consente l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia non prevista, invece, dalla legislazione nazionale della Repubblica di Moldova.

Per l'Italia, non sono esportabili l'assegno sociale, le prestazioni di invalidità civile e le altre prestazioni non contributive per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza nel territorio nazionale.

Diversamente, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano ad essere esportabili nella Repubblica di Moldova.

Inoltre, continua a trovare applicazione l'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Previdenza

minimo di 20 anni di contribuzione (circolari Inps n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, paragrafo 8).

Il campo di applicazione soggettivo dell'Accordo comprende i beneficiari delle prestazioni riconosciute in base alla legislazione nazionale di uno o di entrambi i Paesi, nonché ai loro familiari e superstiti.

Presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche (art. 5 dell'Accordo)

I residenti nella Repubblica Moldava devono presentare telematicamente la domanda di pensione italiana al Polo specializzato INPS di Perugia, mentre i residenti in Italia alla struttura INPS competente per residenza. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l'attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale cui fa capo l'ultimo ente datore di lavoro dell'iscritto.

Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all'Istituzione competente moldava (CNAS) tramite le Strutture territoriali dell'INPS, che provvederanno a trasmetterle alla CNAS, con la documentazione allegata. L'Istituto, con successivo messaggio, fornirà indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di pensione e alla modulistica da allegare.

Disposizioni relative agli esami medici (art. 6 dell'Accordo)

L'Accordo, dispone che, se una persona, con residenza in uno dei due Paesi, presenta una domanda per una prestazione a carico dell'altro Paese o usufruisce di prestazioni, che richiedano un esame medico per l'accertamento dei requisiti sanitari, la perizia viene effettuata dall'Istituzione del luogo di residenza. La spesa relativa all'esame medico sarà sostenuta dall'Istituzione del Paese di residenza solo se rientra anche nell'interesse di quest'ultimo.

Assistenza amministrativa, protezione dei dati personali e cooperazione tra le Parti (artt. 7 e 9 dell'Accordo)

Le Istituzioni competenti dei due Paesi si impegnano a scambiarsi informazioni e ad assicurarsi reciproca assistenza e collaborazione gratuita, salvo per quanto già scritto nella parte riguardante gli esami medici. I certificati e i documenti rilasciati dalle Istituzioni competenti di un Paese devono essere riconosciuti anche dalle Istituzioni competenti dell'altro Paese.

Per la corretta gestione delle prestazioni erogate, le Istituzioni competenti potranno stipulare specifiche procedure al fine di attivare scambi strutturati di dati, sempre nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali contenute nell'Allegato A dell'Accordo.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Previdenza

Recupero di pagamenti indebiti (art. 8 dell'Accordo)

L'Istituzione competente di un Paese che ha erogato una prestazione indebita, può chiedere all'Istituzione competente dell'altro Paese, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso. L'Istituzione competente dell'altro Paese tratterà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà la somma trattenuta all'altra Istituzione.

Pagamento delle prestazioni (art. 10 dell'Accordo)

Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Ricorsi amministrativi

Nella circolare in oggetto l'Istituto precisa che, per quanto riguarda i ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni pensionistiche moldave pervenuti alle Strutture territoriali competenti, dovranno essere tempestivamente inviati all'Istituzione moldava.

Diversamente, i ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni pensionistiche italiane, presentati da residenti nella Repubblica di Moldova, possono essere trasmessi utilizzando anche un canale diverso da quello telematico RiOL, per il tramite dell'Istituzione moldava CNAS (ad esempio, invio del ricorso cartaceo tramite canale postale, posta elettronica semplice o certificata ecc.). In quest'ultimo caso, la data di presentazione sarà quella dell'inoltro del ricorso presso l'Istituzione estera.

Ritourneremo sull'argomento non appena l'Istituto pubblicherà ulteriori circolari o messaggi.

Fraterni saluti.

Patrizia Palombo
Dipartimento Previdenza

Gabriela Mella
Responsabile Dipartimento Previdenza

Anna Maria Bilato
Collegio di Presidenza



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Previdenza